

Edizione di martedì 24 Dicembre 2019

AGEVOLAZIONI

Le misure del Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio

di **Debora Reverberi**

ACCERTAMENTO

I canoni di locazione a “scaletta”

di **Leonardo Pietrobon**

IVA

Regime del margine, onere della prova e frode fiscale

di **Marco Bargagli**

IMPOSTE INDIRETTE

Riconoscimento del credito d'imposta per riacquisto “prima casa”

di **Laura Mazzola**

CRISI D'IMPRESA

Procedura di esdebitazione e pagamento parziale dell'Iva

di **Luigi Ferrajoli**

AGEVOLAZIONI

Le misure del Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio

di **Debora Reverberi**

Il disegno di Legge di Bilancio 2020, approvato in via definitiva dalla Camera, **ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0** al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in R&S e in innovazione tecnologica, con focus sull'ecosostenibilità ambientale e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti.

Il nuovo assetto degli incentivi 4.0, secondo la proposta emersa dal tavolo su **"Transizione 4.0"** tenutosi fra Mise e associazioni imprenditoriali, **trova espressione nel testo del disegno di Legge di Bilancio 2020**

Le misure agevolative per le imprese ivi contenute delineano una **politica industriale nazionale ispirata** alle seguenti direttrici: **maggiore stabilità** tramite una programmazione pluriennale degli incentivi, **ampliamento della platea dei soggetti beneficiari a favore delle Pmi** e attenzione ai temi dell'**ecosostenibilità ambientale**.

I dati a consuntivo del Piano Impresa 4.0 sul 2017 hanno infatti rivelato le sue **criticità e i suoi limiti**.

A fronte di un valore complessivo degli investimenti in beni materiali e immateriali connessi a tecnologie 4.0, pari a circa 13,3 miliardi di euro, di cui **10 miliardi d'investimenti in beni materiali e 3,3 miliardi in beni immateriali**, **i principali beneficiari degli incentivi 4.0 sono state le medie e grandi imprese italiane con una quota pari al 64%**; solo 95 imprese in Italia hanno effettuato investimenti in beni materiali di valore superiore ai 10 milioni di euro e solamente 233 imprese hanno intrapreso progetti di R&S di valore superiore ai 3 milioni di euro.

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 risulta dunque ispirato dagli obiettivi del Piano Transizione 4.0:

- **programmazione della revisione delle misure in ottica pluriennale**, così da garantire alle imprese una pianificazione degli investimenti 4.0 di medio-lungo periodo;
- **modifica dei canali di accesso al mondo 4.0**, attribuendo al **credito d'imposta R&S** un ruolo principale;
- **estensione della platea delle imprese beneficiarie verso le Pmi e accelerazione dei tempi di fruizione**, tramite trasformazione dell'iper e super ammortamento in crediti d'imposta;
- **incremento della quota di investimenti in beni immateriali**, tramite aumento

dell'intensità dell'iper ammortamento e tramite eliminazione del vincolo di subordinazione all'acquisto di un bene materiale agevolabile;

- **valorizzazione del *made in Italy***, attraverso una maggiore attenzione **all'innovazione, agli investimenti green e alle attività di *design* e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica;
- attribuzione di un ruolo di primo piano ad **innovazione sostenibile, ricerca, sviluppo e formazione**.

Vediamo ora più precisamente quali **modifiche incisive alla disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0** contiene il disegno di Legge di Bilancio 2020.

- **Trasformazione del super e iper ammortamento da variazioni fiscali a crediti d'imposta**

La novità prevede il riconoscimento di **un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a partire dal **01.01.2020 fino al 31.12.2020, con proroga al 30.06.2021** a condizione che l'ordine risulti accettato dal fornitore e che sia versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

I beni agevolabili sono classificabili in tre categorie, a cui si applicano intensità di agevolazione e limiti di spesa diversi:

- beni materiali strumentali nuovi – **super ammortamento**;
- beni materiali strumentali nuovi 4.0, ovvero beni ricompresi nell'[allegato A](#) annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) – **iper ammortamento beni materiali**;
- beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ovvero beni ricompresi nell'[allegato B](#) annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) – **iper ammortamento beni immateriali**.

Per i beni immateriali è **eliminato il vincolo di subordinazione all'acquisto di un bene materiale agevolabile**.

Risultano inoltre **modificati gli oneri documentali in caso di beni 4.0** di valore elevato: in relazione agli investimenti dell'allegato A e dell'allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 **di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000**, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica semplice**, redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

Le intensità dell'iper e super ammortamento sono modulate in funzione degli investimenti complessivi come di seguito riepilogato:

Agevolazione	Investimenti complessivi	Credito d'imposta	Quote annuali
Super ammortamento	Fino a 2 milioni di euro	6%	5
Iper ammortamento beni materiali allegato A	Fino a 2,5 milioni di euro	40%	5

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

I canoni di locazione a “scaletta”

di **Leonardo Pietrobon**

Sempre più spesso le **locazioni di immobili commerciali** sono caratterizzate da accordi in base ai quali il **canone** di locazione viene **stabilito in modo variabile**, in funzione di uno o più elementi preventivamente individuati e concordati dalle parti contrattuali.

In tali ipotesi, si è in presenza del c.d. “**canone di locazione a scaletta**”, in cui il canone è sottoposto ad aumenti o diminuzioni, in base alle variabili pattuite, quali ad esempio:

- il **fatturato annuale**; l'ammontare delle spese necessarie per adeguare l'immobile oggetto della locazione;
- i **giorni di apertura**;
- ecc.

La **Corte di Cassazione**, nel corso degli anni, si è più volte espressa sulla legittimità di tale previsione contrattuale, da ultimo con la [sentenza n. 23986/2019 dell'11.7.2019](#) depositata il 26.9.2019, in cui è stata affermata (riconfermata) la **liceità della disposizione contrattuale in commento**.

Tuttavia, la sopra richiamata sentenza deve essere attentamente analizzata, in quanto ammette la **possibilità, in capo alle parti contrattuali, di determinare liberamente il canone di locazione**, anche prevedendo un **aumento** dello stesso, purché tale condizione sia pattuita al momento della conclusione del contratto di locazione e non nel corso dello stesso e salvo che le parti non abbiano in realtà voluto neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, aggirando i limiti di cui all'[articolo 32 L. 392/1978](#).

In particolare, dalla lettura della richiamata sentenza, il **canone di locazione a scaletta è legittimo anche se** la variazione (e la conseguente nuova determinazione) **non è legata a elementi oggettivi** e predeterminati, così come già indicato dalla stessa Corte di Cassazione con la [sentenza n. 6474/2017](#).

La prima conclusione alla quale giunge la Corte di Cassazione è che all'atto dell'accordo iniziale, la pattuizione per le **locazioni ad uso non abitativo** di un **canone variabile**, ed anche crescente, di anno in anno, **è da ritenere legittima** ([Cass. 23/02/2007, n. 4210](#); [Cass. 24/08/2007, n. 17964](#); [Cass. 08/05/2006, n. 10500](#)), **salvo che** la medesima pattuizione costituisca un mero espediente per eludere le norme dell'[articolo 32 L. 392/1978](#), circa l'**adeguamento del canone nel corso del rapporto**.

La seconda precisazione esposta dalla Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza ([n. 23986/2019 dell'11.7.2019](#)) è che la tesi secondo cui il **canone a scaletta è legittimo** solo se legato ad elementi specifici **deriva da un'errata interpretazione di due precedenti sentenze** della stessa Corte di Cassazione, quali la [n. 5349/2009](#) e la [n. 6695/1987](#).

In particolare, con la sentenza meno recente ([n. 6695/1987](#)), la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il canone di locazione a scaletta nei casi di:

1. **aumento del canone mediante la sottoscrizione di nuovi contratti** di locazione succedutosi nel tempo;
2. **determinazione differenziata** del canone di locazione, in periodi differenti ma comunque all'interno della durata del medesimo contratto di locazione;
3. **aggiornamento del canone** di locazione dovuto alla perdita di potere di acquisto della moneta, realizzatosi durante la sussistenza del medesimo contratto, ricordando che non si tratta di un nuovo "corrispettivo", ma di un solo **adeguamento**.

Sulla base di tali indicazioni, si può quindi concludere che la **L. 392/1978 non pone limiti alla libertà contrattuale delle parti** di prevedere un **incremento del canone**, né tantomeno di prevedere un canone differente nel mentre di vigenza del contratto di locazione.

In altri termini, **è ammesso il canone di locazione a scaletta con rate differenziate**:

1. sia mediante un **differente importo di canone, differenziato nel corso della durata del contratto di locazione**;
2. sia mediante un differente importo di canone, determinato in funzione di **specifici elementi predeterminati** e diversi dall'adeguamento ISTAT.

Con riferimento al primo caso, l'esempio potrebbe essere riconducibile alla previsione di un canone di locazione pari a 100 per il periodo dall'1.01.2020 al 30.6.2020, e un canone di locazione diverso per il periodo dall'1.07.2020 al 30.9.2020.

Il secondo caso è, invece, riconducibile alla previsione di un **canone legato all'ammontare del fatturato realizzato dal conduttore al 31.12. di ogni anno** di durata del contratto di locazione.

Seminario di specializzazione

LE LOCAZIONI BREVI: NORMATIVA E ASPETTI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Regime del margine, onere della prova e frode fiscale

di **Marco Bargagli**

Come noto, [l'articolo 36 D.L. 41/1995](#) prevede che, per il **commercio di beni mobili usati**, suscettibili di **reimpiego nello stato originario o previa riparazione**, nonché **degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea**, l'imposta relativa alla rivendita sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie (c.d. "regime Iva del margine").

In merito, **si considerano acquistati da privati**:

- i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione;
- i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in "regime di franchigia" nel proprio Stato membro;
- i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del margine.

Infine, giova ricordare che i soggetti passivi che esercitano il **commercio dei beni in precedenza indicati** possono optare per l'applicazione del regime del margine anche per le **cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati** e per la **rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari**.

Come **chiarito dalla prassi operativa**, detto regime si applica solo a **determinate categorie di contribuenti**, ossia nei confronti di coloro che **abitualmente si occupano di commercio al dettaglio, all'ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati, antiquariato, oggetti d'arte o da collezione**.

In tale contesto viene assoggettato a Iva solo **l'utile lordo realizzato dal rivenditore**, ossia la **differenza (*rectius* margine)** calcolata fra il **prezzo di vendita e quello di acquisto**, maggiorato delle **spese di riparazione e di quelle accessorie**.

Nello specifico, è stato precisato che:

- il regime del margine comporta l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, anche Intra-UE, e sull'importazione di beni usati nonché sulle eventuali spese accessorie e/o di riparazione;

- sono escluse dall'applicazione del particolare regime le cessioni Intra-UE di mezzi di trasporto immatricolati da non oltre 6 mesi o con meno di 6.000 Km, in quanto considerati beni nuovi (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, [circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 6 “*Il riscontro analitico-normativo sull'osservanza della disciplina IVA*”, pag. 193).

In relazione al tema **dell'indebita fruizione del regime del margine, dell'onere della prova e della diligenza che deve utilizzare il contribuente** che si **professa estraneo alla frode fiscale**, è recentemente intervenuta la **suprema Corte di cassazione**, con l'[ordinanza n. 24707 del 03.10.2019](#).

La controversia risolta dagli Ermellini è scaturita da una specifica **contestazione formulata da parte dell'Agenzia delle Entrate**, che aveva **contestato l'errata applicazione del regime speciale del margine di utile** su operazioni **imponibili a fini Iva** con contestuale applicazione delle **relative sanzioni pecuniarie**.

Nello specifico, i rilievi mossi si riferivano alla **cessione di alcune autovetture** in relazione alle quali si **constatava l'indebita applicazione del regime speciale del margine in luogo del corretto regime ordinario Iva**.

Gli ermellini hanno precisato che, sulla base dei **principi** giuridici elaborati dalla **giurisprudenza di legittimità**, l'Iva del **margine** è un **regime speciale in favore del contribuente**, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere **interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi**.

Pertanto, qualora **l'Amministrazione finanziaria contesti**, in base ad **elementi oggettivi e specifici**, che il **cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime**, spetta a quest'ultimo **dimostrare la sua buona fede**, e cioè **non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale**, ma anche di **aver usato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto**, in proporzione al caso concreto, **al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto**.

In particolare, con **riferimento alla compravendita di veicoli usati**, rientra nella detta **condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli**, nei **limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione**, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità.

Tali elementi consentono di accertare, sia pure solo **in via presuntiva**, se l'Iva sia già stata **assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione**.

In definitiva, a parere **dei giudici di piazza Cavour**:

- nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto anche quando l'Amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta;
- qualora venga accertato che i precedenti proprietari svolgano tutte attività di rivendita, noleggio o *leasing* nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione contraria riferita all'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto i beni sono destinati a essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole.

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Riconoscimento del credito d'imposta per riacquisto "prima casa"

di **Laura Mazzola**

Il contribuente che, dopo aver trasferito l'immobile acquisito con le agevolazioni "prima casa", riacquisti un **altro immobile di abitazione**, avente i **requisiti per fruire delle agevolazioni** medesime, ha diritto ad un **credito d'imposta**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 7, commi 1 e 2, L. 448/1998](#), *"Ai contribuenti che provvedono ad acquistare, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un **credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato**".*

Ne deriva che il credito d'imposta spetti alle seguenti condizioni:

- il contribuente **deve aver già fruito delle agevolazioni "prima casa"** in relazione ad un immobile pre-acquistato;
- l'immobile pre-acquistato con le agevolazioni "prima casa" deve essere stato **ceduto**;
- il contribuente deve acquistare un nuovo immobile, **non di lusso** (ossia non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), da adibire a "prima casa" entro un anno dall'alienazione dell'immobile pre-acquistato;
- devono essere presenti le **condizioni previste dalla [nota II-bis\), dell'articolo 1, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986](#)**.

L'importo del credito d'imposta spettante, verificate le condizioni elencate dal legislatore, è pari al **minor importo tra l'imposta di registro, o l'Iva corrisposta, relativamente all'acquisto dell'abitazione preposseduta, e l'imposta di registro, o l'Iva corrisposta, relativamente al nuovo acquisto**.

Il credito d'imposta può essere **utilizzato**:

- **in diminuzione dell'imposta di registro** dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- **in diminuzione delle imposte dovute su atti successivi** alla data di acquisizione del credito (importo intero);
- **in diminuzione all'imposta sui redditi** dovuta in base alla prima dichiarazione

successivamente presentata;

- **in compensazione con altri tributi e contributi.**

Così, ponendo l'ipotesi di un'imposta di registro versata pari a 1.000,00 euro, a fronte di un **acquisto di "prima casa" effettuato in data 30 novembre 2018**, il contribuente, in seguito al **riacquisto** di "prima casa" avvenuto in data 31 ottobre 2019, con imposta di registro dovuta pari a 1.500,00 euro, ha diritto ad un **credito d'imposta**.

Tale credito d'imposta può essere portato **direttamente in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in seguito all'acquisto del 31 ottobre 2019**; di conseguenza, l'imposta da versare è pari a 500,00 euro e nessuna indicazione deve essere effettuata all'interno del modello Redditi.

Diversamente, nelle ipotesi **di diminuzione dell'Irpef** dovuta o di **compensazioni con altri tributi e contributi**, il contribuente deve indicare il credito d'imposta all'interno del **quadro CR, sezione II, del modello Redditi**.

Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Procedura di esdebitazione e pagamento parziale dell'Iva

di **Luigi Ferrajoli**

Con [ordinanza](#) depositata il 14 maggio 2018, il Tribunale di Udine sollevava, in relazione agli **articoli 3 e 97 della Carta**, questioni di **legittimità costituzionale dell'[articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012](#)** (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), **limitatamente** alle parole «*all'imposta sul valore aggiunto*».

Il giudizio principale aveva ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l'ammissione e la successiva omologazione di un **accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**.

Il rimettente sottolineava, tra le poste di credito privilegiate, oggetto di pagamento solo **parziale** proposto dal debitore, anche l'obbligo del **pagamento dell'Iva**.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* affermava che la prevista **falcidiabilità** della cennata imposta costituisse l'unico profilo ostativo all'ammissibilità della proposta.

Il citato [articolo 7, comma 1, terzo periodo](#) precisa, infatti, che «*in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere **esclusivamente** la **dilazione** del pagamento*».

Ciò significa che, a differenza delle altre ragioni di credito tributarie, in genere soggette a possibile falcidia alla stessa stregua delle altre poste di credito privilegiate, **l'adempimento legato all'Iva può essere oggetto solo di dilazione, mai di parziale decurtazione**.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata **violava l'[articolo 3 Cost.](#) nella parte in cui negava al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'Iva, a pena di inammissibilità del relativo ricorso**, in quanto:

- **discriminava i debitori** soggetti alla procedura in esame rispetto a quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, per i quali la falcidia del credito Iva è consentita;
- **discriminava la pubblica amministrazione** rispetto agli altri creditori muniti di prelazione, perché non consente alla stessa la possibilità di aderire alla proposta del debitore.

La disposizione censurata sarebbe stata, altresì, in contrasto con l'[articolo 97 Cost.](#), posto che l'inammissibilità del ricorso che non prevede il pagamento integrale dell'Iva privava l'Amministrazione finanziaria del potere di valutare, in concreto, la proposta quanto al **grado di soddisfazione del credito Iva che la stessa garantisce** in alternativa alla prospettiva

liquidatoria, *“precludendole di informare la relativa azione a criteri di economicità e massimizzazione delle risorse, in contrasto con il principio del buon andamento sancito dal parametro evocato”*.

La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 245/2019](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012](#), limitatamente alle parole *“all'imposta sul valore aggiunto”*.

La Corte ha, infatti, rilevato che vi è un **disallineamento** tra le procedure di concordato e di risanamento in relazione al trattamento dei debiti tributari, **proprio nel regime previsto per l'Iva**.

Valenza decisiva è stata indicata dalla Corte alla decisione della CGUE, **sentenza 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano Trasporti sas**, per cui *“l'ammissione di un pagamento parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo [...] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'Iva, non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'Iva nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione» (paragrafo 28)”*.

Non sono, dunque, incompatibili con l'esigenza di garantire una riscossione effettiva dell'Iva norme interne che, al verificarsi di determinati presupposti procedurali, **consentano una parziale riscossione del dovuto**.

Con la citata sentenza, la Corte di Lussemburgo ha, infatti, ritenuto compatibile una norma interna (l'[articolo 160, comma 2, L.F.](#)) che, inserita in un percorso sottoposto al sindacato giurisdizionale, consenta un **pagamento parziale del credito Iva** *“qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all'amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza”*.

La differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad un'**ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l'addotta violazione dell'[articolo 3 Cost.](#)**

Di qui la fondatezza della questione posta in riferimento, che assorbiva la censura riferita all'[articolo 97 Cost.](#)

Seminario di specializzazione

IL RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E I REATI DI OMESSO VERSAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)